



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

P.01.01  
L.04

Alla Direzione Regionale VV.F. Piemonte  
(Rif. Prot. 19445 del 14/10/2020)

Al Comando VV.F. di Novara  
(Rif. Prot. 6690 del 31/07/2020)

**OGGETTO:** *D.M. 27 luglio 2010 – Richiesta chiarimenti in riferimento ai punti 5.3.2 e 7.3.*

Con riferimento al quesito pervenuto con le note a margine indicate e relativo alla richiesta di chiarimento su quanto previsto dai punti 5.3.2 e 7.3 della regola tecnica allegata al DM 27 luglio 2010, nel confermare il campo di applicazione dello stesso ad attività aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici nel ritenere che le misure previste vadano individuate dal combinato disposto delle indicazioni riportate nei due punti in argomento, fermo restando quanto previsto dal DM 20/12/2012 che la necessità di realizzare una rete di idranti può essere stabilita nell'ambito della valutazione del rischio di cui alla normativa vigente.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Cavriani)



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE

GRUGLIASCO (TO),  
C.A.P. 10095 – Strada del Barocchio, n. 71/73  
Tel. 011.41465  
Fax011.7708421  
P.E.C. Segreteria: dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it

N.1 allegato

Al

Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per Prevenzione e  
la Sicurezza  
ROMA  
*prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it*

**Oggetto:** Quesito interpretativo di prevenzione incendi relativo alla richiesta di chiarimenti in riferimento ai punti 5.3.2 e 7.3 del D.M. 27.07.10.

Si trasmette in allegato alla presente il quesito inoltrato dal Comando VV.F. di Novara con nota prot. n.6690 del 31.07.20, per come evidenziato in oggetto.

In relazione a quanto espresso dal sopracitato Comando, questa Direzione ritiene di condividere il parere espresso.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ing. Antonio La Malfa

*per*



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO NOVARA**

Ufficio: Prevenzione Incendi

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la  
Sicurezza Tecnica

tramite

Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco  
del Piemonte  
[dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.piemonte@cert.vigilfuoco.it)

**Oggetto: D.M. 27/07/2010 - richiesta di chiarimenti in riferimento ai punti 5.3.2 e 7.3.**

Con la nota allegata, un tecnico abilitato ha richiesto chiarimenti relativamente alle disposizioni normative in oggetto.

In particolare, il caso in questione riguarda un'attività di esposizione e vendita di materiale termoidraulico avente superficie di vendita di circa 90 m<sup>2</sup> con carico d'incendio dichiarato inferiore a 100 MJ/m<sup>2</sup>, dotata di locali di deposito aventi superficie superiore a 200 m<sup>2</sup>. Il quesito punta a chiarire se nel caso rappresentato i locali di deposito debbano essere protetti da rete idrica antincendi.

Il dubbio interpretativo è ingenerato dalla previsione della norma secondo cui (p.to 5.3.2) *"I depositi aventi superficie superiore a 200 mq devono essere protetti con impianto idrico antincendio a nspi e/o idranti realizzato in conformità a quanto previsto al successivo punto 7.3"*.

Il successivo punto 7.3 prevede che *"Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di pericolo, con riferimento alla UNI 10779, è così stabilito:*

- superficie di vendita fino a 2.500 m<sup>2</sup> = livello 1
- superficie di vendita tra 2.500 e 15.000 m<sup>2</sup> = livello 2
- superficie di vendita superiore a 15.000 m<sup>2</sup> = livello 3

*E' ammesso che le attività commerciali con superficie di vendita fino a 600 m<sup>2</sup> e carico di incendio non superiore a 100 MJ/m<sup>2</sup> siano prive di impianti nspi/idranti."*

Tenuto conto della speciale esclusione prevista dal punto 7.3 comma 3, questo Comando ritiene che, nel caso in specie, l'installazione della rete idrica antincendio possa non essere necessaria. Tuttavia, attesa l'esplicita previsione del punto 5.3.2 e vista la portata generale della tematica, si chiede a codesta Direzione di voler fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della norma.

Referente

DV ing. Antonio Summa

Tel. 0321.4406233

[antonio.summa@vigilfuoco.it](mailto:antonio.summa@vigilfuoco.it)

**IL COMANDANTE  
(BOLOGNESE)**

sottoscrizione con firma digitale